



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.121

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAM

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 25 giugno 2024 - Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping.

Cari Presidenti,

Si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29-10-2024 - Suppl. Ordinario n. 37, è stato pubblicato il decreto indicato in oggetto (https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.d_ataPubblicazioneGazzetta=2024-10-29&atto.codiceRedazionale=24A05598&elenco30giorni) il quale all'art. 1 prevede che è stata approvata "la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2024 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente decreto. 2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto...".

Si invitano gli Ordini, nell'ambito della propria competenza territoriale, a darne la massima diffusione in considerazione della rilevanza della fattispecie trattata.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All. n. 1

MF/CDL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2024

Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping. (24A05598)

(GU n.254 del 29-10-2024 - Suppl. Ordinario n. 37)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale l'onorevole Giorgia Meloni è stata nominata Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale il prof. Orazio Schillaci è stato nominato Ministro della salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 ottobre 2022 con il quale il dott. Andrea Abodi è stato nominato Ministro per lo sport e i giovani;

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522 recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Vista la legge 26 novembre 2007, n. 230 recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con allegati, adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 ottobre 2001, n. 440 recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183», che ha trasferito le competenze della suddetta Commissione alla Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario, nominato con decreto del Ministro della salute 15 dicembre 2021 e successive modificazioni;

Visto il precedente decreto interministeriale del 3 ottobre 2023 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Serie generale della Gazzetta Ufficiale del n. 277 del 27 novembre 2023, con il quale è stata introdotta la possibilità di utilizzo della camera ipobarica sotto stretto controllo medico sia prima che dopo il suo utilizzo, e che tale possibilità viene confermata;

Visto l'emendamento all'allegato I della citata Convenzione internazionale contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping

(WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2024;

Acquisita la proposta della Sezione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive del Comitato tecnico sanitario formulata in data 18 gennaio 2024 in merito alla lista WADA dei principi attivi ad azione dopante;

Vista la nota introdotta nel 2022 nella lista delle sostanze vietate della World Anti-Doping Agency (WADA) per la classe S9 Glucocorticosteoidi, che cita le vie di somministrazione (quali la via inalatoria e quella topica, inclusa quella dentale-intra canalare, dermica, intranasale, oculare, aurale e perianale) non vietate quando l'assunzione avviene alle dosi e per le indicazioni terapeutiche autorizzate per l'immissione in commercio;

Considerata la necessità di armonizzare la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;

Decreta:

Art. 1

1. È approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, parte integrante del presente decreto, il cui impiego è considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione all'emendamento all'allegato 1 della «Convenzione internazionale contro il doping nello sport» adottata a Parigi nella XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 26 novembre 2007, n. 230 contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA) in vigore dal 1° gennaio 2024 e riportata nell'allegato I, parte integrante del presente decreto.

2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II, parte integrante del presente decreto.

La lista di cui all'allegato III è costituita dalle seguenti sezioni:

- a) Sezione 1: classi vietate;
- b) Sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
- c) Sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
- d) Sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
- e) Sezione 5: pratiche e metodi vietati.

Art. 2

1. Il presente decreto sostituisce il decreto 3 ottobre 2023, citato in premessa, ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Roma, 25 giugno 2024

Il Ministro della salute
Schillaci

Il Ministro per lo sport e i giovani
Abodi

Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro

e delle politiche sociali, n. 2579

Allegato I

CODICE MONDIALE ANTIDOPING
STANDARD INTERNAZIONALE

LISTA DELLE SOSTANZE E METODI PROIBITI
2024

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato II

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE E DI AGGIORNAMENTO DELLA LISTA DI CLASSI
DEI FARMACI, DELLE SOSTANZE BIOLOGICAMENTE E FARMACOLOGICAMENTE
ATTIVE E DELLE PRATICHE, IL CUI IMPIEGO E' CONSIDERATO VIETATO PER
DOPING

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III

Parte di provvedimento in formato grafico